



COMUNE DI NISSORIA

Provincia di Enna

Regolamento per il funzionamento della struttura del Mercatino Agricolo Comunale “Filiera corta di Nissoria”

(Approvato con deliberazione consiliare n. 29.12.2009)

Art 1. Le finalità del Mercatino Agricolo “Filiera corta di Nissoria” sono quelle di favorire la vendita dei prodotti agricoli dei produttori locali e dall’altro lato favorire i consumatori che potranno acquistare direttamente detti prodotti saltando la fase commerciale, con risparmio sul costo e con una maggiore garanzia di qualità;

Art 2. Potranno esporre e vendere i prodotti dell’Agricoltura, anche trasformati, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli anche esercitanti in forma societaria, residenti a Nissoria, ma anche privati cittadini non imprenditori, subordinando però tale presenza alla disponibilità di spazi espositivi per la vendita esauriti gli spazi occupati dagli imprenditori agricoli. Non potranno essere venduti prodotti alimentari meramente commercializzati;

Art 3. Le modalità di accesso e di gestione della struttura saranno stabilite da apposita convenzione che gli imprenditori agricoli dovranno sottoscrivere e rispettare, predisposta dall’Ufficio Tecnico e approvata dalla Giunta Comunale;

Art 4. Il Mercatino agricolo sarà aperto al pubblico due giorni la settimana, secondo un calendario approvato con Determina del Sindaco, con la quale si regolamenteranno anche gli orari di apertura e chiusura;

Art. 5. In particolari periodi dell’anno, in coincidenza di particolari manifestazioni o festività gli orari di apertura potranno essere modificati;

Art 6 Le domande per ottenere uno spazio espositivo dovranno essere presentate dopo la pubblicazione di apposito bando pubblico, redatto dal responsabile del Settore tecnico e approvato dalla Giunta Municipale, nel quale si stabiliranno i criteri di selezione degli imprenditori che vorranno aderire all’iniziativa, che dovranno tendere a valorizzare le produzioni agricole locali;

Art 7. La convenzione che dovranno sottoscrivere gli imprenditori agricoli potrà anche prevedere il pagamento di una contribuzione per le spese di gestione della struttura;

Art 8. Il Comune tramite la struttura metterà a disposizione dei produttori agricoli lo spazio espositivo con i relativi accessori, occupandosi in una prima fase di tutti gli aspetti gestionali e organizzativi. I produttori dovranno attenersi alle norme vigenti in materia di vendita di prodotti agricoli alimentari e regolare la propria posizione fiscale e amministrativa soggettiva, sollevando il comune da qualsiasi responsabilità legale.

Art 9 Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legge in materia;